

Legge regionale 18 marzo 1991 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

CAPO V

Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale

Art. 8

1.

(ABROGATO)

(2)

2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

(1)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

2 Comma 1 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.